

COLLEGIO DEI REVISORI

COMUNE DI RICCIONE
SERVIZIO PROTOCOLLO
Prot. 6584
Gen. n. Cat. 2 Cl. M Fasc.
- 6 FEB. 2017
Si trasmette al Dir. del Settore
Dott. Ing. Arch. Farinelli per l'avvio del
Procedimento ai sensi art. 4 L. 7.8.1990 n. 241
Il Responsabile

VERBALE DELL'ORGANO DI REVISIONE N. 5 DEL 01.02.2017

Alla presidente della delegazione
trattante di parte pubblica
Dott.ssa Cinzia Farinelli

Riccione 1 Febbraio 2017

Oggetto: Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici nell'ambito di opere/lavori, servizi e forniture (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 113)

L'organo di revisione contabile

Visto l'articolo 40 bis comma 1 del dlgs 165/2001 il quale disciplina l'ambito del controllo proprio dell'organo di revisione contabile e testualmente recita: *"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti ..."*;

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"* che all'art. 113 disciplina gli incentivi per la progettazione e per le altre attività tecniche correlate all'esecuzione di opere pubbliche;

Considerato che l'art. 113 del DLg. N. 50/2016 dispone che le amministrazioni pubbliche destinino ad un apposito fondo un ammontare di risorse finanziarie non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per una serie di attività tassativamente indicate.

Considerato altresì che lo stesso articolo 113 dispone che, di tale fondo, l'80% sia ripartito per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i

 1

soggetti che svolgono le funzioni tecniche, e il restante 20% per cento delle risorse finanziarie del fondo sia destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione e/o per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici, previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Riscontrato che l'art. 15 comma 1 lett. k del ccnl 01.04.1999 prevede che vengano iscritte sul fondo per il trattamento accessorio anche le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17 dello stesso ccnl;

Considerato pertanto che le risorse di cui all'art. 113 del DLg. n. 50/2016, per la parte destinata ad incentivare i responsabili del procedimento, i soggetti che svolgono le funzioni tecniche ed i loro collaboratori (80%) fanno a tutti gli effetti parte del fondo per il trattamento accessorio (cd. parte variabile a destinazione vincolata) e che le modalità e i criteri di distribuzione sono materia di contrattazione decentrata;

Dato atto che in data 31.01.2017 è stata stipulata una Preintesa avente ad oggetto i criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici nell'ambito di opere/lavori, servizi e forniture (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 113);

Dato atto che la predetta Preintesa è stata trasmessa all'organo di revisione contabile, unitamente alla relazione illustrativa ed alla relazione tecnico finanziaria, in data odierna;

Visto l'art. 25 del d.lgs. 150/2009, il quale specifica che "Le amministrazioni pubbliche favoriscono la crescita professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti pubblici ai fini del continuo miglioramento dei processi e dei servizi offerti. La professionalità sviluppata e attestata dal sistema di misurazione e valutazione costituisce criterio per l'assegnazione di incarichi e responsabilità secondo criteri oggettivi e pubblici";

Vista la relazione illustrativa alla Preintesa ed in particolare l'esposizione dettagliata, articolo per articolo, della portata delle singole clausole del contratto integrativo;

Riscontrato che la disciplina introdotta con il presente contratto decentrato si pone perfettamente in linea con i principi dell'art. 25 del d.lgs. 150/2009, in quanto definisce criteri guida, oggettivi, sulla base dei quali vengono individuate e valorizzate economicamente specifiche posizioni di lavoro che comportano l'assunzione effettiva di responsabilità distintive;



2

Preso atto che, in ordine al finanziamento dell'incentivo, la legge stessa prevede che questo sia finanziato accantonando la percentuale stabilita sull'importo finanziario posto a base di gara per le opere, lavori, servizi e forniture, e che tale quota viene pertanto impegnata contestualmente all'impegno di spesa per l'effettuazione dell'opera, e viene iscritta sul Fondo nell'effettivo ammontare liquidato per ciascun anno;

Preso atto infine che sia il bilancio dell'ente che il Fondo per il trattamento accessorio vengono ogni anno certificati dall'organo di revisione;

Rilevato pertanto che dalle clausole contrattuali non derivano costi aggiuntivi ed ulteriori rispetto a quelli che saranno quantificati nell'ambito del fondo risorse decentrate degli anni di riferimento, così come confermato nella Relazione Tecnico Finanziaria sottoscritta dalla dirigente in data 31.01.2017;

Certifica

1. Che la materia disciplinata dalla preintesa rientra fra le materie oggetto di contrattazione decentrata integrativa ai sensi dell'articolo 4 del CCNL 1 aprile 1999;
2. Che le clausole della Preintesa sottoscritta in data 31.01.2017, come descritte nella relazione illustrativa, sono coerenti con le disposizioni del Titolo III del d.lgs. 150/2009 ed in particolare con l'art. 25 del citato atto normativo;
3. che dalle clausole contrattuali non derivano costi aggiuntivi ed ulteriori rispetto a quelli che saranno quantificati nell'ambito del fondo risorse decentrate degli anni di riferimento, così come confermato nella Relazione Tecnico Finanziaria sottoscritta dalla dirigente in data 31.01.2017.

I componenti dell'organo di revisione contabile

Dott. Raffaele Schiavo (Presidente)

Rag. Paolo Bedei

Rag. Paolo Valentini